

	PROTOCOLLO DI INTESA	
	ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241	
	e successive modificazioni	
	TRA	
	il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio, nel seguito indicato come “Ministero della Difesa (GENIODIFE)”, con sede legale in Roma 00196, Piazza della Marina 4, rappresentato dal Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio, Gen. Isp. Giancarlo Gambardella, nato a San Giovanni Rotondo il 26 settembre 1960, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Roma;	
	il Ministero della Cultura, con sede legale in Roma 00186, via del Collegio Romano 27, rappresentato dal Segretario regionale per il Friuli Venezia Giulia pro tempore, dott. Roberto Cassanelli, nato a Milano il 03 ottobre 1954, domiciliato per il presente atto presso il proprio ufficio, sito in Trieste 34135, piazza della Libertà 7	
	la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito indicata come “Regione Friuli Venezia Giulia”, con sede legale in Trieste 34121, Piazza Unità d’Italia 1, rappresentata dal Direttore generale dott. Franco Milan, nato	
		1

a Trieste, il 16 aprile 1958, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Trieste;

l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, nel seguito indicata come “l'Agenzia del Demanio”, con sede legale in Udine 33100, Via Gorghi 18, rappresentata dal Direttore regionale pro tempore, dott. Alessio Casci, nato a Firenze il 6 ottobre 1972, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Udine;

l'Università degli Studi di Trieste, nel seguito indicata come “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste 34127, Piazzale Europa 1, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Roberto di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Trieste;

l'Università degli Studi di Udine, nel seguito indicato come “Università di Udine”, con sede legale in Udine 33100, via Palladio 8, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Roberto Pinton, nato a Padova il 14 febbraio 1956, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Udine;

congiuntamente anche indicati come le “Parti”.

VISTI

1. la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 15 legge 241/90 che disciplina gli "Accordi fra le pubbliche Amministrazioni";

2. la legge regionale 20 marzo 2000 n.7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ove, sub. art.23, si dispone, nei medesimi termini della sopra richiamata legge n. 241/90, per quanto attiene alla stipula di accordi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le altre pubbliche amministrazioni;

3. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

4. il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";

5. il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

- | | | |
|-----|--|--|
| | | |
| 6. | il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.; | |
| 7. | il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.; | |
| 8. | lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; | |
| 9. | il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 40 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici; | |
| 10. | il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio e sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2019; | |
| 11. | Lo statuto dell'Università di Trieste, emanato con D.R. n. 261/2012 del 14 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni; | |
| 12. | Lo statuto dell'Università di Udine, emanato con D.R. 844 del 18 dicembre 2015. | |
| | | |
| | | |

PREMESSO CHE

1. il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e può rappresentare un fattore di crescita per l'economia;

2. tali potenzialità possono essere sviluppate al meglio se supportate da un'attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al ritorno economico ed alla massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori;

3. il Ministero della Difesa, anche in considerazione della riorganizzazione delle Forze Armate, attualmente in corso, promuove la migliore utilizzazione delle infrastrutture militari, da realizzare attraverso attività di razionalizzazione della presenza militare e di valorizzazione degli immobili non più necessari agli usi militari, in tutto o in parte;

4. Il Ministero della Difesa attraverso il Segretariato Generale della Difesa/DNA (SEGREDIFESA), secondo quanto previsto agli art. 103 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ulteriormente specificato nell'art. 9 del Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013:

a. ha competenza, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale;

b. emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, impartiti dal Ministro della Difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

c. partecipa, in campo internazionale, agli alti consessi nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della Difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

d. gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, la documentazione tecnico-scientifica della Difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

e. dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

5. SEGREDIFESA, oltre alle funzioni di coordinamento e controllo delle risorse nel campo della ricerca tecnologica, assicura, attraverso le Direzioni Tecniche competenti per materia, la predisposizione e la gestione contrattuale delle attività di ricerca individuale. In particolare, in materia di lavori e demanio si avvale della Direzione dei Lavori e del Demanio, nel seguito indicata come GENIODIFE.

6. La Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE), secondo quanto previsto all'art. 16 del Decreto del Ministro della Difesa, 16 gennaio 2013:

a. cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonché alle dismissioni dei beni demaniali militari;

b. è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi ai beni demaniali militari;

c. cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi;

7. l'Agenzia del Demanio e la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscrivendo il "Protocollo d'intesa di area vasta tra Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia del Demanio" prot. 3785 dd. 4 maggio 2019, avevano già condiviso l'opportunità di operare congiuntamente per dare avvio a tutte quelle attività propedeutiche volte alla preliminare conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico, tramite attività di investigazione, approfondimento di dati e di informazioni, alla attuazione delle politiche previste dai Documenti di Economia e Finanza e dalla normativa vigente in materia, alla condivisione delle strategie per lo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, anche ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011;

8. l'Agenzia del Demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi con altri Enti al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza

con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;

9. l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e altresì lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; presso l'Università di Trieste sono presenti gruppi di ricerca attivi nei settori della pianificazione territoriale e del paesaggio, del disegno di politiche territoriali per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico-culturali, della progettazione di interventi di riqualificazione e recupero di spazi aperti e costruiti;

10. l'Università di Udine promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli: presso l'Università di Udine sono presenti gruppi di ricerca attivi nei settori della Storia militare e politica contemporanea, delle relazioni internazionali, delle analisi degli organismi edilizi negli aspetti fondativi di natura costruttiva, funzionale e tipologica; della progettazione tecnologica; del rilievo e modellazione del costruito; del comportamento energetico dei manufatti e della risposta strutturale;

11. è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e divulgativo, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, scientifica e didattica;

12. le strutture difensive realizzate durante il ventennio fascista (il cosiddetto Vallo Alpino del Littorio) e dall'esercito italiano nell'ambito NATO sono tracce significative del grande patrimonio storico del territorio e un'importante testimonianza dei grandi conflitti che lo hanno attraversato nel secolo scorso;

13. si rende necessario un piano organico volto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico oggetto del presente Protocollo, in gran parte dismesso dagli usi militari, anche nell'ambito del più ampio sistema di cooperazione istituzionale e partnership, avviate nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico nazionale, di immobili di interesse artistico e paesaggistico - coniugando turismo, cultura, ambiente e mobilità dolce, attraverso l'incentivazione del partenariato pubblico-privato e il consolidamento di una rete. Ciò anche a partire dal filone di attività Progetti a Rete, sviluppato nel quadro del PST 2017-2022, in collaborazione tra Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa, Ministero della Cultura ed altri partner istituzionali coinvolti;

14. le Parti sottoscrittrici hanno inteso individuare nel presente Protocollo di intesa lo strumento più idoneo all'interno del quale definire le modalità di collaborazione e gli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna ad adempiere determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;

15. con delibera della Giunta Regionale numero 824 del 28 maggio 2021 è stato approvato lo schema del presente Protocollo di intesa precisando che lo stesso avrebbe potuto subire variazioni formali e non sostanziali;

16. con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trieste numero 209 del 28 maggio 2021 è stato approvato lo schema del presente Protocollo di intesa precisando che lo stesso avrebbe potuto subire variazioni formali e non sostanziali;

17. con delibera del Senato Accademico dell'Università di Udine del 25 maggio 2021 è stato approvato lo schema del presente Protocollo di intesa precisando che lo stesso avrebbe potuto subire variazioni formali e non sostanziali.

CONSIDERATO CHE

il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio, la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università di Trieste, l'Università di Udine, sono interessati ad iniziative idonee ad offrire opportunità di crescita sul piano storico-culturale, turistico, nonché all'individuazione di processi di riconversione delle attività svolte in aree militari appositamente individuate che possano rappresentare occasione di sviluppo, di incremento occupazionale e di accrescimento delle competenze nei territori.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa e ne stabiliscono i limiti giuridici e le linee di indirizzo, congiuntamente alla normativa vigente, nel rispetto degli ordinamenti e dei principi degli enti firmatari del Protocollo, che vi partecipano con pari dignità indipendente dai compiti affidati.

Art. 2

(finalità e obiettivi)

Con il presente Protocollo le Parti, considerata l'esistenza dei validi motivi scientifici e dei mutui interessi richiamati nelle premesse, intendono avviare nell'ambito delle rispettive attribuzioni un rapporto di collaborazione istituzionale che abbia ad oggetto lo studio, la catalogazione, la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e il riuso sociale, culturale e turistico delle strutture difensive realizzate sul territorio regionale, e in particolare delle strutture del cosiddetto Vallo Alpino del Littorio e delle strutture realizzate dall'Esercito Italiano in ambito NATO nel secondo dopoguerra. Tale collaborazione potrà avvenire anche con la messa a disposizione reciproca dei rispettivi patrimoni informativi al fine di implementare la conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato e degli Enti territoriali, suscettibile di operazioni di valorizzazione, quale presupposto necessario per la strutturazione di percorsi di rigenerazione e riuso, per il coinvolgimento anche nell'ambito di progetti a

rete che vengono avviati su scala nazionale o per l'inserimento in vetrine immobiliari dedicate;

Art. 3

(Comitato operativo e Referenti)

1. Per l'attuazione del programma di cui al presente Protocollo è costituito un Comitato operativo composto dai Rappresentanti delle Parti. Il Comitato operativo avrà il compito di coordinare le attività di ricerca e divulgazione, di discutere, individuare e definire le specifiche linee di indirizzo e le modalità di attuazione del programma.

- Per il Ministero della Difesa (GENIODIFE) il Col. Pasqualino Iannotti.

- Per il Ministero della Cultura la dott.ssa Simonetta Bonomi

- Per la Regione Friuli Venezia Giulia l'avv. Francesco Forte

- Per l'Agenzia del Demanio il dott. Alessio Casci

- Per l'Università di Trieste la prof.ssa Elena Marchigiani

- Per l'Università di Udine il prof. Tommaso Piffer

2. Il Comitato operativo rimarrà in carica per tutta la durata del Protocollo. Ciascuna parte potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta a tutte le altre Parti.

Art. 4

(Individuazione del portafoglio immobiliare)

La cooperazione istituzionale tra le Parti si rivolge ad un portafoglio immobiliare, successivamente precisato e individuato mediante appositi

accordi attuativi di cui al successivo art. 5 la cui proprietà non sarà variata restando immutato l'assetto giuridico dei beni interessati dal presente Protocollo.

Art. 5

(Impegni delle Parti e Accordi attuativi)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, in coerenza con il quadro giuridico-amministrativo di riferimento in materia di cooperazione tra soggetti pubblici, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.

2. Le Parti potranno in essere tutte le attività di propria competenza per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e potranno stipulare accordi attuativi per disciplinare aspetti specifici inerenti alla collaborazione e finalizzati alla condivisione di specifiche progettualità e allo sviluppo delle attività precipue, anche con l'eventuale coinvolgimento, ove necessario, di altre Amministrazioni o Enti interessati dalle attività discendenti dal presente Atto e fermo restando le disposizioni ivi previste. Mediante detti accordi saranno disciplinate attività, tempi di esecuzione, risorse, competenze e responsabilità di ciascuna Parte nonché ogni altro ambito che si intenda regolamentare. In tali accordi attuativi verranno indicati i referenti scientifici delle attività previste.

3. Dal presente Protocollo di intesa non conseguirà alle Parti contraenti alcun onere finanziario, salvo quanto previsto all'art. 15. Ciascuna parte sosterrà eventuali costi connessi alla partecipazione dei propri rappresentanti alle attività del Comitato operativo di cui all'art. 3.

	Art. 6	
	(Adesione da parte di altri soggetti)	
	Le Parti riconoscono quale interesse primario la necessità di instaurare stabili rapporti di collaborazione con tutti gli Enti territoriali pubblici e privati, italiani e stranieri, il cui territorio sia interessato dalla presenza delle strutture oggetto del presente Protocollo o che già oggi operano per la loro tutela e conservazione. A questo scopo, le Parti convengono che tali Enti possano aderire al presente Protocollo e agli eventuali accordi di collaborazioni stipulati per la realizzazione di singoli progetti. La richiesta di adesione potrà essere presentata ad uno dei referenti delle Parti per poi essere valutata congiuntamente in sede di Comitato operativo.	
	Art. 7	
	(Durata ed efficacia)	
	Il presente Protocollo entra in vigore al momento dell'ultima sottoscrizione e ha durata triennale. Il Protocollo potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento della attività, mediante scambio di intenti tra le Parti, da inviarsi tramite PEC, 30 giorni prima della scadenza.	
	Art. 8	
	(Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati)	
	1. La proprietà dei risultati degli studi e delle ricerche di cui al presente Protocollo sarà oggetto di disciplina nei singoli accordi attuativi.	
		14

2. Ciascuna Parte potrà utilizzarli autonomamente a fini scientifici, citando il Protocollo nel cui ambito essi sono stati ottenuti, ma non potrà in alcun caso fornire a terzi i relativi dati senza il consenso e l'autorizzazione delle altre Parti per quanto di competenza.

Art. 9

(Clausola di riservatezza)

Le Parti si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e documenti relativi al programma di attività di cui al presente Protocollo. Ogni aspetto relativo alla pubblicità verso terzi della collaborazione istituita ai sensi del Protocollo e dei suoi risultati verrà gestita in accordo tra le Parti.

Art. 10

(Clausola di limitazione della responsabilità)

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

Art. 11

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività

promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Art. 12

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ss.ms.ii. (di seguito anche “Regolamento”), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Atto saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la

riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

4. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Protocollo, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Art. 13

(Comunicazioni)

Le Parti convengono che le comunicazioni relative al presente atto avverranno a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Per il Ministero della Difesa (GENIODIFE) geniodife@postacert.difesa.it
- Per il Ministero della Cultura mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it
- Per la Regione Friuli Venezia Giulia patrimonio@certregione.fvg.it
- Per l'Agenzia del Demanio dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
- Per l'Università degli Studi di Trieste ateneo@pec.units.it
- Per l'Università degli Studi di Udine amce@postacert.uniud.it

Art. 14

(Controversie)

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 15

(Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n. 241/1990.

2. Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972. Si conviene che l'imposta di bollo sarà a carico dell'Università degli Studi di Udine e verrà assolta in modo virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate n° 59443/2015 del 23/6/2015. Il Protocollo verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Ministero della Difesa

Il Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio

Gen. Isp. Giancarlo Gambardella

Ministero della Cultura

Il Segretario regionale per il Friuli Venezia Giulia

Dott. Roberto Cassanelli

